



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sent. n. 1068/14
Dep. 11/07/2014
Pub. 14/07/2014
Cron. 4315/2014
Rep. /

riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott.ssa Rosaria Savastano - Presidente
Dott.ssa Annamaria Casadonte - Giudice
Dott.ssa Luisa Poppi - Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3285 R.G.A.C.C. dell'anno 2013, riservata in decisione all'udienza istruttoria del 23.1.2014, vertente

TRA

Avv.to T. S. (nata a Milano il) in qualità di
curatore speciale della minore N. A. (nata a)
[redacted]

-ATTORE-

E

N. A. (nato a Reg.) R. E. [redacted]
[redacted] appresentati e difesi dall'avv. [redacted]
[redacted]

-CONVENUTI-

NONCHE'

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA

Conclusioni delle parti: All'udienza istruttoria del 23.1.2014 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dal curatore speciale di N. [redacted] A. [redacted] diretta all'impugnazione per carenza di veridicità ex art. 263 c.c. della paternità di N. [redacted] A. [redacted] non essendo lo stesso il padre biologico, è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

L'istruttoria svolta con CTU genetica-ematologia (i cui risultati hanno confermato il contenuto della consulenza di parte già in atti) ha dimostrato - con un rapporto di verosimiglianza espresso in termini ^{di} probabilità, espressione più comunemente utilizzata e matematicamente equivalente, nell'ordine del 99,9%- che "N. [redacted] A. [redacted] non è il padre biologico di N. [redacted] A. [redacted]".

Pertanto, a questo punto devono essere esaminati i contenuti della difesa di parte convenuta la quale, opponendosi all'accoglimento della domanda nonostante gli esiti della CTU, ne ha chiesto il rigetto per il prevalente interesse della minore a conservare il proprio status (e a questo scopo ha prodotto copiosa documentazione volta a rappresentare i solidi riferimenti affettivi di A. [redacted] costruiti attraverso la completa realizzazione di un sano, ricco e protetto ambiente familiare condiviso con i genitori e la sorellina).

In via sistematica si premette che già nella decisione che ha definitivamente chiarito che "è incostituzionale l'art. 274 c.c. nella parte in

cui prevede una preliminare delibazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale", la Corte Costituzionale non ha mancato di sottolineare, in un passaggio finale della decisione, la necessità di mantenere "immediatamente prima dell'accertamento della fondatezza dell'azione di merito" la valutazione dell'interesse del minore all'accertamento della genitorialità.

E' noto, infatti, come la stessa Corte Costituzionale abbia affermato la necessità di valutare, accanto al concorso di quelle "specifiche circostanze" tali da far apparire giustificata l'azione, l'interesse del minore all'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 274 c.c. nella parte in cui, "se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore che esercita la potestà, sia ammessa solo quando sia ritenuta rispondente all'interesse del figlio".

La valutazione dell'interesse del minore rileva anche nell'ipotesi del riconoscimento c.d. tardivo disciplinato nell'art. 250, comma 3° e 4° c.c., ed anzi si può ritenere che proprio il raffronto con la parallela disciplina del riconoscimento abbia indotto la Consulta ad introdurre nel giudizio di ammissibilità dell'azione ex art. 274 c.c. il requisito della valutazione dell'interesse del minore.

Anche la Cassazione ha rilevato che "pur a fronte di un accentuato favore per una conformità dello status alla realtà della procreazione – chiaramente espresso nel progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica – il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi

comunque, atteso che l'articolo 30 della Costituzione non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al quarto comma che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del minore” (Cass. Civ. 20254/04).

A questo punto, tuttavia, l'analisi si deve spostare verso la valutazione di quei criteri che devono essere utilizzati per formulare il giudizio sulla sussistenza di tale interesse nel caso concreto.

Giova ricordare come sulla valutazione dell'interesse del minore si siano succedute nella giurisprudenza diverse linee interpretative: fino all'intervento della Corte Costituzionale n. 341/1991, si riteneva che l'interesse del minore fosse strettamente ancorato alla ricerca della paternità biologica con la conseguenza che l'accertamento del rapporto di filiazione rappresentava “una risposta fisiologica al bisogno psicoaffettivo di avere un padre, all'utilità di essere individuato e conosciuto come figlio di una persona certa di cui assumere il cognome”, il che si traduceva nella esistenza di una presunzione assoluta di corrispondenza dell'accertamento all'interesse del minore.

Con la pronuncia sopra ricordata, invece, la Corte introducendo il principio della valutazione giudiziale dell'interesse del minore infrasedicenne conduce la giurisprudenza immediatamente successiva ad

attestarsi su di un presunzione relativa ispirata al presumibile interesse del minore, salva la prova dell'esistenza di una condotta del genitore assai pregiudizievole tale da dar luogo alla decadenza dalla potestà parentale.

L'indirizzo interpretativo che ne è seguito sull'interesse del minore è giunto a ritenere che "il vantaggio per il minore non debba apprezzarsi in via presuntiva, bensì in concreto, attraverso una completa e globale valutazione dei suoi interessi alla luce degli specifici motivi di fatto addotti e provati dal presunto padre, o rilevati d'ufficio, anche alla luce degli elementi già acquisiti in atti". In ogni caso l'interesse del minore va di regola ritenuto sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che in concreto possono instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli e, in ogni caso, non può di regola essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo "status", essendo queste normalmente connesse al disconoscimento e alla dichiarazione giudiziale di paternità naturale (Cass., Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15101; conformi, Cass., Sez. I, 11 marzo 2003, n. 3548 e Cass., Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11041),

Da ultimo si segnala l'ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2012 della Corte Costituzionale pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 263 c.c. promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano in cui si riafferma *"che il potere di stabilire la natura, la durata e la modulazione del termine per la proposizione dell'impugnazione in esame spetta al legislatore, al quale solo è consentito di operare, anche in ragione dell'evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale; bilanciamento che, peraltro, si è mosso (nella presente realtà*

sociale) piuttosto nella direzione (opposta rispetto a quella auspicata dal rimettente) della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale; che, d'altronde, questa Corte ritiene che la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si ponga in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997).

Pertanto, partendo proprio dal principio -condiviso da questo Collegio- secondo cui la verità biologica della procreazione corrisponde all'interesse del minore di vedere affermato un rapporto di filiazione veridico, non rimane che accogliere la domanda proposta dal curatore speciale di N. [REDACTED] A. [REDACTED]

Non essendo stata formulata alcuna istanza di cambiamento del cognome di N. [REDACTED] A. [REDACTED], anzi, avendo i convenuti sostanzialmente manifestato la loro contraria volontà laddove hanno chiesto il rigetto della domanda attrice, reputa questo Tribunale di non dovervi provvedere, allo stato degli atti.

Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, nella composizione sopra indicata, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal curatore speciale di N. A. nei confronti di N. A. e R. E. con l'intervento del Pubblico Ministero ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara che N. nata a Reggio Emilia non è figlia di N. A.
- nulla dispone in ordine all'eventuale cambiamento del cognome della minore;
- dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia, per le consequenziali annotazioni nell'atto di nascita;
- condanna i convenuti al solidale pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. , liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché oltre le spese di CTU per come liquidate.

Così deciso in Reggio Emilia il 3.7.2014

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Luisa Poppi



IL PRESIDENTE

dott.ssa Rosaria Savastano



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

11 LUGLIO 2014

L'ASSISTENTE PROCURAZIONE

Barbara Ciani